

COMUNE DI PATRICA

PROVINCIA DI FROSINONE

COPIA

Affissa all'Albo Pretorio
il 26/06/2024

Deliberazione della Giunta Comunale

Verbale n. 52 del 21.6.2024

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE SEZIONE 3 - SOTT.NE 3 DEL PIAO 2024/2026.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventuno** del mese di **giugno** alle ore **10:30** e seguenti, in Videoconferenza.

Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg.

Cognome	Nome	Presenti	Assenti
FIORDALISIO	Lucio	X	
PIGLIACELLI	Roberto	X	
BORSELLINO	Curzio	X	
SIMONI	Fiorella	X	
PERINI	Ilaria	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4°, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa Simona TANZI**.

Il sig. **Lucio FIORDALISIO**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- che il Comune di Patrica con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30.05.2022 ha approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale redatto in base alle linee guida Corte dei Conti-Sezione delle Autonomie n. 5/2018, contenente le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-bis, comma 8 e 9 del TUEL, in ordine al prefissato graduale riequilibrio-finanziario per tutto il periodo 2022/2036;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 17.08.2022, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE 2022-2036 AI SENSI DELL'ART. 243 BIS DEL D.LGS. N. 267/2000;
- che con nota prot. n. 5545 del 18.08.2022 il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2022-2036 unitamente ai relativi allegati veniva trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per la Regione LAZIO e al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale;
- **che ad oggi la Corte di Conti- Sezione Regionale di Controllo per il Lazio non si è ancora pronunciata in ordine al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2022/2036 del Comune di Patrica;**

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27.12.2023 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUPS) per il triennio 2024-2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 27.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione annualità 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 28.12.2023 “**Ricognizione eccedenze di personale**” con la quale si è dato atto che nell’organico di questo Comune non risultano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell’Ente;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.135 del 28.12.2023 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 48 comma 1 del D.Lgs. 198 dell'11 aprile 2006, “**Il Piano delle azioni positive**” per il triennio 2024 – 2026;
- **la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 29.12.2023 con la quale è stato approvato il PIAO – sottosezione 3.3 “Piano triennale del fabbisogno del personale - Annualità 2024-2026”;**
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 15.04.2024 con la quale è stato approvato il PIAO triennio 2024-2026;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 22.05.2024 con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione 2023

Considerato che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Dato atto che il numero dei dipendenti dell'Ente è inferiore alla soglia prevista dal combinato disposto di cui alla L. n. 68 del 12.03.1999 e del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e pertanto non sussistono obblighi assunzionali nei confronti dei soggetti appartenenti alle categorie protette;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione

degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

Visto inoltre l’art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”

Visti:

– l’art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

– l’art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di

personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

– l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamato inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

Preso atto che:

- per effetto della riforma attuata con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il piano triennale di fabbisogni del personale ha acquisito un ruolo centrale divenendo, per come recentemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, uno strumento strategico per individuare le esigenze di personale;

- con l'adozione di tale piano, infatti, la PA non si limita ad operare una asettica ricognizione numerica del fabbisogno organico, dovendo piuttosto prevedere le specifiche modalità di reperimento del personale, allo scopo di garantire, tenuto conto delle risorse finanziarie necessarie e del rispetto degli equilibri di bilancio, il raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, che devono complessivamente ispirare l'organizzazione degli uffici, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1, del d.lgs. n.165/2001;

Viste le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” di cui all’art. 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001, approvate con DM 8 giugno 2018, che sono volte a orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei propri piani dei fabbisogni di personale, secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il DM 22 luglio 2022, avente per oggetto “Definizione di linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 settembre 2022, che integrano le linee di indirizzo di cui sopra e volte ad affiancare le amministrazioni pubbliche alle diverse esigenze di competenze professionali;

Evidenziato che:

- in base alle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” approvate con il citato DM 8/5/2018, gli enti sono obbligati a determinare non più la dotazione organica, ma una «**dotazione di spesa potenziale**» che, ovviamente deve essere contenuta entro i limiti di spesa previsti dalla legge;
- che le nuove assunzioni da programmare sono da intendersi, pertanto, in termini di «dotazione» di spesa potenziale;

Atteso dunque che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- ✓ pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- ✓ prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell’ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell’ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Visto l'art. 33 del D.L. n. 34/2019 e ss.mm.ii. che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità finanziaria;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 2020 recante Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, che a decorrere dal 20 aprile 2020 ha introdotto un nuovo sistema di calcolo delle capacità assunzionali dei comuni, come meglio spiegato dalla Circolare Interministeriale 8/6/2020, innovando un modello basato sulla spesa per il turn over che ormai era in uso da molti anni, suddividendo tutti i comuni in tre grandi aggregati:

A. i comuni che hanno un valore percentuale del rapporto spesa del personale/ entrate correnti inferiore alla soglia di massima spesa del personale individuata dalla tabella 1 dell'art. 4 del DM;

B. i comuni che hanno un valore percentuale del rapporto spesa del personale/ entrate correnti superiore alla soglia di rientro della maggior spesa del personale individuata dalla tabella 3 dell'art. 6 del DM;

C. i comuni che hanno un valore percentuale del rapporto spesa del personale/ entrate correnti compreso tra i valori del gruppo a) e i valori del gruppo b)

Visto l'articolo 6 del DPCM che specifica: “la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296”.

Preso atto che ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020 recante Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, che a decorrere dal 20 aprile 2020, il Comune di Patrica si colloca nella fascia demografica 3.000 – 4.999 e, pertanto, la percentuale da applicare al calcolo del “primo valore soglia” per l'anno 2024 è **pari al 28,00%**;

Rilevato che in base ai Rendiconti di gestione 2021, 2022 e 2023, regolarmente approvati con atto di Consiglio Comunale, il rapporto tra la media delle entrate accertate per il triennio 2021/2023 dei primi tre titoli (€ 2.441.419,61) al netto del FCDE annualità 2023 applicato (€ 97.540,18) è corrispondente ad € 2.343.879,43 e la Spesa di personale 2024, calcolata secondo le modalità indicate dalla Ragioneria Generale dello Stato come da circolare RGS 6/2009 e dalle indicazioni della Sezioni Autonomie della Corte dei Conti, pari ad € 514.700,00 corrispondente **al 22,84 %**, valore sotto soglia, con conseguente determinazione della **spesa massima del personale quantificata in €637.535,21**, come da tabella sottostante:

Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti

	IMPORTI		DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2023		535.230,40	definizione art. 2, comma 1, lett. a)

ENTRATE RENDICONTO ANNO 2021	2.213.235,62	Media triennio 2.441.419,61	definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2022	2.300.000,01		
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2023	2.811.023,21		
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2021		97.540,18	
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI		22,84%	

3) Raffronto % Ente con valori soglia tabelle 1 e 3

Caso A: Comune con % al di sotto del valore soglia più basso

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2023	535.230,40	Art. 4, comma 2
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	637.535,21	
INCREMENTO MASSIMO	102.304,81	

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE	VALORI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018	562.064,74	Art. 5, comma 1
% DI INCREMENTO ANNO 2024	28,00%	
INCREMENTO ANNUO	157.378,13	
RESTI ASSUNZIONALI ANNI 2015-2019		Art. 5, comma 2
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2024	157.378,13	

Controllo limite (*):

PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2024	719.442,87	DEVE ESSERE < O = A 0
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	637.535,21	
DIFFERENZA	81.907,66	

(*) La spesa di personale dell'anno, comprensiva della capacità assunzionale consentita, non può superare la spesa massima art. 4, comma 1

Fascia demografica dell'ente - Valori soglia percentuali		
Fascia demografica	Valore soglia	Soglia di rientro
Comuni da 3.000 – 4.999 abitanti	28,00%	31,20%

Preso atto che

- **nell'annualità 2023**, si è determinato un considerevole risparmio delle spese del personale derivante dalle situazioni di seguito riportate:

a) cessazione (a far data dal 27.12.2022) di n. 1 dipendente, appartenente all'area dei funzionari di Elevata Qualificazione ex cat. D, con rapporto di lavoro determinato p.t. 30 ore (ex art. 110 TUEL), con conseguente risparmio di spesa della componente stipendiale e per oneri previdenziali pari a complessivi € 34.000,00 annui e capacità economica ai fini assunzionali, a partire dall'anno 2023 pari ad € 34.189,56;

b) assegnazione per anni 1, dal 01.12.2023 al 01.12.2024, in posizione di comando per n. 36 ore settimanali finalizzato al successivo trasferimento per mobilità volontaria decorrente dal 01.12.2024 di n. 1 dipendente di ruolo del Comune di Patrica, appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del CCNL Comparto Funzioni, con conseguente risparmio di spesa della componente stipendiale e per oneri previdenziali pari a complessivi € 36.000,00 su base annua conseguente al rimborso della stessa da parte della Provincia di Frosinone;

-**nell'annualità 2024** sono intervenute:

a) cessazione per collocamento a riposo per anzianità di servizio di n. 1 dipendente, appartenente all'Area dei funzionari di Elevata Qualificazione, con contratto a tempo indeterminato e full time, con conseguente ulteriore risparmio di spesa per l'Ente;

b) cessazione, per mobilità a favore di altro Ente, a far data 05.02.2024, di n. 1 dipendente, appartenente all'area dei funzionari di Elevata Qualificazione ex cat. D, con contratto a tempo indeterminato e full time, con conseguente ulteriore risparmio di spesa per l'Ente;

A far data dal 01.10.2024 ulteriore cessazione per collocamento a riposo n. 1 dipendente a tempo indeterminato, full time appartenente all'Area degli Operatori;

Nei mesi di febbraio ed aprile dell'anno 2025 interverranno altresì n. 2 cessazioni di personale appartenente all'Area degli istruttori assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui n.1 unità part-time ed n. 1 unità a tempo pieno per collocamento a riposo con conseguente ed ulteriore ridimensionamento dell'organico già ridotto a seguito delle cessazioni ante esposte;

Considerato per le ragioni in premessa che:

- alla luce del mutato contesto organizzativo, costituisce necessità indifferibile ed urgente procedere all'aggiornamento del programma del fabbisogno del personale 2024/2026, onde reintegrare il personale cessato, al fine di garantire con tempestività il regolare funzionamento di servizi istituzioni fondamentali ed il buon andamento dell'attività amministrativa, nel **rispetto della capacità assunzionale di cui dispone l'Ente**;

- l'Ente, per non pregiudicare il corretto e continuo svolgimento delle funzioni di cui sopra, intende pertanto programmare:

-l'assunzione di n. 4 unità tempo indeterminato, part time per 18 ore settimanali, appartenente all'Area degli Istruttori;

-l'assunzione di n. 1 unità tempo indeterminato, full time per 36 ore settimanali, appartenente all'Area degli Operatori;

subordinando le stesse alle seguenti condizioni :

- rilascio dell'autorizzazione da parte del COSFEL, ai sensi dell'art. 243 bis Tuel;

Considerato pertanto che, allo stato, la spesa di personale comprensiva delle voci escluse **prevista per l'anno 2024** (Macroaggregato 1) ed al netto dell'IRAP ricalcolata sulla base di quanto sopra illustrato, è pari ad € 514.700,00 (inferiore alla spesa del personale risultante dal rendiconto anno 2023 ed alla spesa massima teorica) e la spesa di personale depurata dalle voci escluse come da Circolare RGS 6/2009 e dalle indicazioni della Sezione Autonomie della Corte dei Conti è inferiore rispetto alla media del triennio 2011-2013 pari ad € **619.816,21**;

Dato atto che alla luce di quanto rappresentato l'Ente può avvalersi delle disposizioni di cui art. 6, comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020 che testualmente recita "*omissis ... 3. I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 del presente articolo non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato ...omissis*";

Rilevato che in chiave prospettica sulla base dei dati risultanti dal bilancio 2024/2026 il Comune di Patrica avrà un rapporto spesa di personale/entrate correnti come da tabella di seguito riportata:

	2024	2025	2026
Spese di personale	514.700,00	478.350,00	472.350,00
Entrate correnti	2.557.633,28	2.506.609,72	2.360.609,72
FCDE	152.343,52	152.343,52	152.343,52

Entrate correnti al netto del FCDE	2.405.289,76	2.354.266,20	2.208.266,20
Rapporto spese personale/ EC	22,84%	20,32%	21,39%

Evidenziato che, in attuazione della deliberazione di programmazione del personale n. 127 del 29.12.2023, previo conseguimento di autorizzazione all'assunzione da parte del COSFEL, si provvedeva all'assunzione di n. 2 dipendenti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del TUEL appartenenti all'area dei funzionari di Elevata Qualificazione a far data dal 11 marzo 2024;

Ritenuto, per quanto sopra evidenziato, di dover procedere all'aggiornamento del programma triennale del fabbisogno 2024/2026 come di seguito indicato:

Piano annuale-Anno 2024

Assunzioni a tempo indeterminato

Qualifica	Personale	Importo stimato 2024	Importo stimato 2025	Importo stimato 2026
Area degli Istruttori	n. 4 T.indeterminato - p.t. 18 ore settimanali	€ 16.400,00 Assunzione a decorrere dal 01.10.2024	€ 65.600,00	0,00
n.1 Area degli Operatori	n.1 a tempo pieno ed indeterminato	€ 7.452,25 Assunzione a decorrere dal 01.10.2024	€ 29.809,00	
Variazione Spesa complessiva	—————	€ 23.852,25	€ 95.409,00	€ 0,00

Rilevato che le n. 4 assunzioni di personale appartenente all'Area degli Istruttori a tempo indeterminato part. time 18 ore settimanali e n. 1 di personale appartenente all'Area degli Operatori a tempo indeterminato- full time come programmate, costituiscono dotazione organica minima, indispensabile a garantire le funzioni essenziali dell'Ente al di sotto della quale potrebbe essere pregiudicato il buon andamento dell'azione Amministrativa;

Preso atto, altresì, per le motivazioni innanzi espresse che le predette assunzioni saranno effettuate in assenza di utilizzo della facoltà di operare incrementi di bilancio, poiché gli oneri finanziari necessari sono già sostenuti dall'Ente;

Considerato che la suddetta programmazione triennale del fabbisogno di personale 2024-2026 tiene conto:

- a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;

- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione, come meglio descritti nel DUP e nel Piano Performance;
- c) dell'effettiva esigenza dell'Ente di implementazione della propria dotazione organica al fine di garantire le funzioni istituzionali fondamentali in considerazione che, al netto delle cessazioni come sopra rappresentate, nell'anno 2025 la stessa sarebbe costituita da n. 7 unità di cui n.3 a tempo determinato;
- d) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;
- e) delle capacità assunzionali per il personale a tempo indeterminato, ai sensi del Decreto del 17 marzo 2020;

Dato atto quindi che questo Ente:

- *ha rispettato* tutti i vincoli di finanza pubblica;
- *ha rispettato* il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;
- ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001;

Dato atto che:

- questo ente è *in regola* con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999;
- questo ente *non ha* in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2024-2026 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- il Piano dei Fabbisogni del Personale è coerente alla nuova disciplina relativa ai limiti della capacità per le assunzioni a tempo indeterminato determinata ai sensi del DM del 17 marzo 2020;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006, salvo le deroghe previste dal DPCM 17 marzo 2020 per le assunzioni a tempo indeterminato;
- l'ente rispetta i limiti di spesa per il lavoro flessibile ai sensi dell'art. 9 comma 28 del DL n. 78/2010;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. di 267/2000 dal Responsabile delle Risorse Umane e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000

Visto il parere rilasciato in data 18.06.2024 in atti al prot.4131 19.06.2024, con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio in seguito all'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Con votazione unanime legalmente resa,

DELIBERA

Le premesse si intendono integralmente richiamate;

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, l'aggiornamento al Piano Integrato di attività ed organizzazione (PIAO) 2024/2026 -Organizzazione e Capitale umano- Sezione 3- Sottosezione 3.3 - **piano triennale del fabbisogno di personale ed il piano occupazionale 2024 (Allegato B)**;
2. di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, la **dotazione organica (Allegato A)** dell'Ente, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che lo stesso è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 165/2001;
4. di dare atto che
 - le assunzioni previste con il presente piano 2024/2026 e la dotazione organica rispettano il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
 - il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e rispetta l'equilibrio pluriennale di bilancio;
 - il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile alla nuova disciplina relativa ai limiti della capacità per le assunzioni a tempo indeterminato determinata ai sensi del DM del 17 marzo 2020;
 - il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2024/2026 è coerente con le previsioni di cui al **Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2022/2036 del Comune di Patrica approvato con deliberazione consiliare n. 9/2022 ed in corso di approvazione da parte della Corte di Conti- Sezione Regionale di Controllo per il Lazio**;

5. di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
6. di dare atto che il presente provvedimento costituisce aggiornamento del PIAO 2024/2026, Sezione 3- Sottosezione 3.3 ;
7. di pubblicare il presente Piano Triennale dei fabbisogni in “Amministrazione Trasparente” nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
8. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
9. di demandare al Responsabile del Servizio gestione risorse umane gli adempimenti necessari all’attuazione del presente provvedimento, compresa l’informativa successiva alle organizzazioni sindacali;
10. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ai fini dell’approvazione della dotazione organica e del Piano triennale del fabbisogno del personale;
11. di richiedere contestualmente, ai sensi dell’art. 243- bis del D.Lgs 267/2000, alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, presso il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali, Ufficio VII, Affari degli Enti Locali, in coerenza a quanto programmato nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Patrica approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 09 del 17.08.2022 ed in corso di approvazione da parte della Corte di Conti- Sezione Regionale di Controllo per il Lazio la preventiva autorizzazione a dar seguito alle seguenti assunzioni:
 - l’assunzione di n. 4 unità tempo indeterminato, part time per 18 ore settimanali, appartenente all’Area degli Istruttori;
 - l’assunzione di n. 1 unità tempo indeterminato, full time per 36 ore settimanali, appartenente all’Area degli Operatori;

12. di autorizzare il Sindaco pro –tempore alla presentazione della suddetta richiesta; Successivamente, con separata ed unanime votazione, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI PATRICA

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE ALLA DATA DEL 31.05.2024

Cat.	Posti coperti alla data del 31/05/2024		Totale posti al netto delle cessazioni		Posti effettivamente ricoperti per effetto del presente piano			Costo complessivo spesa del personale da bilancio 2024 -2026		
	FT	PT	FT	PT	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026			
Segretario Generale		1			1	1	1			
Dirigenti										
Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	1 + 1*		1*		1+1*	1	1			
Area degli istruttori	4	1 25 ore sett.			9 (di cui n. 4 a 18 ore sett. con decorrenza presunta 01.10.2024)	7	7			
Area degli operatori esperti	1**		1**		1 (con decorrenza presunta 01.10.2024)	1	0			
Area degli operatori	0				0	0	0	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
TOTALE Macroaggregato 1	7	1	2		12	9	9	€ 514.700,00	€ 478.350,00	€ 472.350,00

*N.1 funzionario di E.Q. a tempo pieno in posizione di comando totale presso altro Ente finalizzata al trasferimento per mobilità decorrente dal 01.12.2024.

**Collocamento a riposo dal 01.10.2024

COMUNE DI PATRICA

Piano Triennale – 2024/2026

Piano annuale-Anno 2024

Assunzioni a tempo indeterminato

Qualifica	Personale	Importo stimato 2024	Importo stimato 2025	Importo stimato 2026
Area degli Istruttori	n. 4 T.indeterminato - p.t. 18 ore settimanali	€16.400,00 Assunzione a decorrere dal 01.10.2024	€ 65.600,00	0,00
Operatore tecnico	n.1 a tempo pieno ed indeterminato	€ 7.452,25 Assunzione a decorrere dal 01.10.2024	€ 29.809,00	
Variazione Spesa complessiva	_____	- € 23.852,25	€ 95.409,00	€ 0,00

Personale cessato

	Anno2023	Importo stimato 2023	Anno 2024	Importo stimato 2024	Anno 2025	Importo stimato 2025
Personale cessato	1 Funzionario tecnico appartenente all'Area dei funzionari di Elevata Qualificazione ex cat. D, con rapporto di lavoro determinato p.t. 30 ore (ex art. 110 TUEL)	-€ 34.189,56	1 Funzionario Amministrativo Collocamento a riposo	- € 13.415,51	n. 2 Area degli istruttori di cui n.1 part.time n. 25 ore settimanali	Spesa sostenuta -€ 55.577,00 (la spesa sostenibile ed espandibile dall'Ente per n. 2 unità Area istruttori è pari ad € 65.600)
			1 Funzionario Amministrativo Trasferimento presso altro ente per mobilità	-36.000,00		-€ 36.000,00
			1 Operatore	-€ 30.000,00		-€ 30.000,00
Personale in comando finalizzato al trasferimento presso altro ente per mobilità a partire dal 01.12.2024			1 Funzionario Amministrativo	-36.000,00		-€ 36,000,00
Variazione Spesa	0	- € 34.189,56		- 115.415,51		-157.557,00

Comune di Patrica (FR)

Organo di revisione

**PARERE IN MERITO AL PIANO DEI FABBISOGNI
DI PERSONALE DEL TRIENNIO 2024-2025-2026**

L'Organo di revisione, nella persona del revisore unico Dott. LUCA COGLIANDRO, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 3 del 25 marzo 2024 per il triennio in corso, al fine di rilasciare il parere di competenza ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.lgs. 267/2000,

Visti

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui «*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente*»;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale «*i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio*

di previsione»;

- l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita «*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)*»;
- l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, «*in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione*»;
- l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che «*Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*»;
- l'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 secondo cui «*Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558*» [per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti];
- il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad «*individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia*» (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);
- l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale «*Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di*

diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;

- il Decreto 30.06.2022 n ° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica «Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;
- il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale «*la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113*»;
- le «*Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche*» del 22.07.2022;
- la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELCL secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;

Esaminata

la proposta di piano di fabbisogno di personale (ricompreso all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione – P.I.A.O.) che prevede le seguenti assunzioni con le riportate modalità:

tipologia rapporto	Profilo	numero
TEMPO DETERMINATO	NESSUNO	0
TEMPO INDETERMINATO	AREA DEGLI ISTRUTTORI - PART TIME 18 ORE	4
TEMPO INDETERMINATO	AREA DEGLI OPERATORI - FULL TIME 36 ORE	1

Considerato che

- le capacità assunzionali dell'Ente sono state così determinate in funzione dei parametri rilevanti:



entrate correnti anno 2021	Euro 2.213.235,62
entrate correnti anno 2022	Euro 2.300.000,01
entrate correnti anno 2023	Euro 2.811.023,21
media entrate correnti	Euro 2.441.419,61
stanziamento definitivo FCDE 2023	Euro 97.540,18
spesa di personale 2018	Euro 562.064,74
spesa di personale 2023	Euro 535.230,40
% rapporto spese di personale 2023 media entrate correnti - FCDE	22,84%
% soglia (spese/entrate) [art. 4 D.M.]	27,20%
% incremento su base 2018 [art. 5 D.M.]	28%
capacità assunzionali	Euro 157.378,13 (art. 5 c. 1 DPCM) Euro 102.304,81 (art. 4 c. 2 DPCM)

- Rilevato che in base ai Rendiconti di gestione 2021, 2022 e 2023, regolarmente approvati con atto di Consiglio Comunale, il rapporto tra la media delle entrate accertate per il triennio 2021/2023 dei primi tre titoli (€ 2.441.419,61) al netto del FCDE annualità 2023 applicato (€ 97.540,18) è corrispondente ad € 2.343.879,43; e che la Spesa di personale 2024, calcolata secondo le modalità indicate dalla Ragioneria Generale dello Stato come da circolare RGS 6/2009 e dalle indicazioni della Sezioni Autonomie della Corte dei Conti, pari ad € 514.700,00 corrispondente al 22,84 %, valore sotto soglia, con conseguente determinazione della spesa massima del personale quantificata in € 637.535,21, e con conseguente incremento massimo pari ad euro 102.304,81, ex art. 4, comma 2, D.P.C.M del 17 marzo 2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 29.12.2023 è stato approvato il PIAO – sottosezione 3.3 “Piano triennale del fabbisogno del personale - Annualità 2024-2026” con cui sono state programmate le seguenti risorse in relazione al fabbisogno di personale:

Cat.	Posti coperti alla data del 31/05/2024		Posti da coprire per effetto del piano		Totale posti al netto delle cessazioni			Costo complessivo spesa del personale da bilancio 2024 - 2026		
	FT	PT	FT	PT	2024	Anno 2025	Anno 2026			
Segretario Generale		1			1	1	1			
Dirigenti										
Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	2*				2	1	1			
Area degli istruttori	4	1 25 ore sett.		4 18 ore sett.	9	7	7			
Area degli operatori esperti	1**		1		1	0	0			
Area degli operatori	0				0	0	0	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
TOTALE Macroaggr. 1	1	1	1	4	11	10	10	€ 514.700	€ 478.350	€ 472.350

- le assunzioni ipotizzate comportano un incremento su base annua della spesa di personale ricompreso nel limite di **euro 102.304,81**;

Tenuto conto che

- l'Ente ha approvato gli ultimi rendiconti con le seguenti risultanze di sintesi:

grandezza	2021	2022	2023
risultato di amministrazione (lett. E)	-1.938.409,56	-1.776.613,32	-1.677.849,62
equilibrio di bilancio	-308.256,53	45.830,27	393.373,23

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27.12.2023 è stato approvato il documento unico di programmazione semplificato (DUPS) per il triennio in corso 2024-2026, mentre il fabbisogno di personale per il medesimo triennio è stato approvato con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 137 del 29.12.2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27.12.2023 è stato approvato il bilancio di

previsione per il triennio in corso (annualità 2024-2026);

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 28.12.2023 *“Ricognizione eccedenze di personale”* si è dato atto che nell’organico dell’Ente non risultano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell’Ente;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.135 del 28.12.2023 è stato approvato, ai sensi dell’art. 48 comma 1 del D. Lgs. 198 dell’11 aprile 2006, *“Il Piano delle azioni positive”* per il triennio 2024 – 2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 29.12.2023 è stato approvato il PIAO – sottosezione 3.3 *“Piano triennale del fabbisogno del personale - Annualità 2024-2026”*;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 15.04.2024 è stato approvato il PIAO triennio 2024-2026;
- con deliberazione n° 11 del 17.05.2023 del Consiglio Comunale è stato approvato il rendiconto dell’esercizio precedente;
- In considerazione del fatto che l’Ente in questione si trova in riequilibrio finanziario pluriennale 2022-2036, lo stesso Ente sta rispettando la programmazione effettuata in ordine al recupero del disavanzo di amministrazione, così come definito con deliberazione del C.C. n. 19 del 17/08/2022;
- La situazione dell’organico del personale, nelle more rilascio del presente parere, ha visto e sta incontrando una considerevole e pregiudicante limitazione in termini di organico, in conseguenza di diverse cessazioni per collocamento a riposo, ovvero per comando finalizzato al successivo trasferimento per mobilità volontaria, cui seguiranno nell’anno 2025 ulteriori due cessazioni di personale;
- In conseguenza di quanto appena sinteticamente osservato, le n. 4 assunzioni di personale appartenente all’Area degli Istruttori a tempo indeterminato part. time 18 ore settimanali e n. 1 di personale appartenente all’Area degli Operatori a tempo indeterminato - full time, oggetto della programmazione in esame, costituiscono dotazione organica minima, indispensabile a garantire le funzioni essenziali dell’Ente al di sotto della quale potrebbe essere pregiudicato il buon andamento dell’azione Amministrativa;
- il piano occupazionale 2024-2026 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;

Per quanto sinora osservato, l’organo di revisione esprime parere favorevole

ai sensi dell’art. 19, comma 8 della Legge 448/2001 dell’art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, alla proposta di delibera della Giunta Comunale, avente per oggetto: *“il Piano Integrato di attività ed organizzazione (PIAO) 2024/2026 -Organizzazione e Capitale umano- Sezione 3- Sottosezione 3.3 -piano triennale del fabbisogno di personale ed il piano occupazionale 2024”*.

Roma, 18 giugno 2024

L'Organo di revisione

Dott. Luca Cogliandro

[firmato digitalmente]

Firmato digitalmente da: cogliandro luca
Data: 18/06/2024 13:32:21

COMUNE DI PATRICA

PROVINCIA DI FROSINONE

Dati identificativi della deliberazione posti dal Segretario Comunale al momento dell'adozione dell'atto

Delibera G.C. n. 52 del 21/06/2024

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE SEZIONE 3 - SOTT.NE 3 DEL PIAO 2024/2026.

Visto, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si attesta, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Patrica, lì 20/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dott.ssa Anna MORGIA

Visto, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si attesta, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Patrica lì, 20/06/2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott. Stefano PIZZUTELLI

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Lucio FIORDALISIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Simona TANZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Nr. 436 Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Patrica www.comune.patrica.fr.it - Sez. Albo Pretorio "On Line" il giorno 26/06/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

- comunicata ai Sigg. Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Patrica, li 26/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Simona TANZI

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Patrica, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Simona TANZI

Il Sottoscritto Segretario Comunale

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Simona TANZI